

Firenze, 16 gennaio 2024

Spett.li Aziende

Dir-MAB/fr

Prot. 28/24 A/1 – Circolare n. 4/24

**Oggetto: Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari” – D. Lgs 8/11/2021 n. 198 - obbligo redazione e sottoscrizione contratti di cessione-indagine Commissione europea sulla applicazione della norma- comunicazione.**

**IMPORTANTE**

Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di “**pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari**”.

In particolare, il citato decreto, di cui abbiamo a suo tempo dato evidenza con la circolare n. 79 del 6 dicembre 2021 prot. 898/21, “**reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari**, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente **NELLA DIREZIONE DELLA MAGGIORE TUTELA DEI FORNITORI E DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA AGRICOLA E ALIMENTARE RISPETTO ALLE SUDETTE PRATICHE**”.

Altresì la Commissione europea ha avviato un sondaggio relativo alla applicazione della citata norma attraverso il link di seguito riportato per monitorare lo stato di applicazione delle disposizioni europee nei singoli stati membri che potrà offrire uno spaccato della situazione italiana ed a cui siete invitati a partecipare: [https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4th\\_UTP\\_survey](https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4th_UTP_survey)

**LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SI APPLICANO ALLA CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI, ESEGUITE DA FORNITORI CHE SIANO STABILITI NEL TERRITORIO NAZIONALE O DA FORNITORI CHE SIANO STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI O IN PAESI TERZI QUANDO L'ACQUIRENTE È STABILITO IN ITALIA, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTURATO DEI FORNITORI E DEGLI ACQUIRENTI, MENTRE NON SI APPLICA AI CONTRATTI DI CESSIONE DIRETTAMENTE CONCLUSI TRA FORNITORI E CONSUMATORI.**

Nel caso di fornitore stabilito nel territorio italiano, si applicano per operazioni di vendita che coinvolgano “**qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorità pubblica ricompresa nell'Unione europea che acquista prodotti agricoli e alimentari**”

**IL CITATO DECRETO TROVA QUINDI APPLICAZIONE OLTRECHE' NELLE VENDITE ALL'INGROSSO DI PRODOTTO SFUSO, ANCHE NELLE VENDITE DEI VINI A D.O.**

**Chianti. Vin Santo del Chianti. Colli dell'Etruria Centrale Bianco dell'Empolese**

**REALIZZATE TRAMITE I CANALI HORECA E SI PONE A TUTELA, IN PARTICOLARE, DEI PRODUTTORI, SPESSO OBBLIGATI A CONTRARRE A CONDIZIONI ECONOMICHE ASSAI SVANTAGGIOSE E CON PAGAMENTI ESTREMAMENTE DILAZIONATI.**

Tra le norme di maggior impatto del decreto, si evidenzia

1. L'art. 3 comma 2 che prevede espressamente che **“I contratti di cessione devono essere..... conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento”**. Per venire incontro alle esigenze dei produttori è stato previsto che l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le seguenti forme equipollenti, tra cui documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti, **a condizione che gli elementi contrattuali (durata, quantità, caratteristiche del prodotto venduto, prezzo) siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro;**
2. L'art. 3 comma 4 che prevede che **“La durata dei contratti di cessione non possa essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali”;**
3. Nelle operazioni di vendita destinate al comparto Ho.re.ca. i contratti potranno essere anche inferiori ai 12 mesi;
4. Le vendite destinate a soggetti che somministrano vini direttamente al consumatore finale (es. ristoranti) sono esentati dall'obbligo di redazione e sottoscrizione di contratti;
5. **LA SANZIONE** prevista dall'art. 10 comma 1 in caso di mancata conclusione del contratto per forma scritta, pari ad una sanzione amministrativa **pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al valore del contratto. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 2.000 euro.**

**In attuazione dell'articolo 4 della Direttiva, l'ICQRF è stata designata quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni del decreto.**

Nel rimanere a disposizione per ogni e qualsiasi informazione e chiarimento necessari, ai fini dell'applicazione delle disposizioni commerciali citate, si porgono i migliori saluti.

Marco Alessandro Bani

Direttore



Allegati n.2: circolare n. 79 del 6 dicembre 2021 prot. 898/21;  
link per questionario Commissione Europea.

**Chianti.**

**Vin Santo del Chianti.**

**Colli dell'Etruria Centrale**

**Bianco dell'Empolese**